



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V
Il Capo della Direzione

Roma,

**Oggetto: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni -
ulteriori chiarimenti in merito all'entrata in vigore di alcune disposizioni.**

Con la presente nota si forniscono ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina transitoria dell'attività di agente in attività finanziaria e mediatore creditizio, per come descritta dall'art. 26 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni intervenute con il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218 ed il decreto legislativo 19 settembre 2012, n.169.

Occorre muovere dall'adeguata valorizzazione del dettato normativo che, secondo quanto evincibile dal combinato disposto dell'art. 26 d.lgs. 141/2010, commi 01, 1 e 2, individua due riferimenti temporali e un riferimento qualitativo per la perimetrazione dell'ambito oggettivo e soggettivo di vigenza del periodo transitorio:

- a) il 31 dicembre 2012, termine ultimo per l'adozione, da parte delle Autorità competenti, delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis, d.l.gs. n. 385/1993 (e del Titolo IV d.lgs. n. 141/2010), necessarie a portare a compimento il disegno, voluto dal legislatore, di revisione della disciplina cui sono assoggettati gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi (art. 26, comma 01, d.lgs. n. 141/2010);
- b) il 31 ottobre 2012, termine entro cui, i soggetti già legittimamente operanti, secondo il dettato della previgente disciplina, avrebbero dovuto presentare istanza per l'iscrizione nei nuovi elenchi tenuti dall'OAM ai sensi dell'art. 128-*sexies*, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, per come modificato dal d.lgs. n. 141/2010 e ss. mm. (art. 26, comma 1, d.lgs. n. 141/2010);
- c) per i medesimi soggetti, l'esercizio effettivo dell'attività di agente in attività finanziaria e mediatore creditizio, per la durata e nell'arco di tempo indicato dall'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 141/2010, unitamente al possesso dei requisiti

ivi indicati, ai fini dell'esonero dell'esame richiesto per l'iscrizione ai nuovi elenchi tenuti dall'OAM (art. 26, comma 2, d.lgs. n. 141/2010).

Ciò premesso, il mediatore creditizio, già iscritto nel precedente albo e la cui iscrizione nel nuovo elenco degli agenti in attività finanziaria sia subordinata al superamento dell'esame di cui all'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 141/2010, **può continuare a svolgere la propria attività di mediazione fino all'accoglimento o al rigetto dell'istanza presentata per l'iscrizione nell'elenco degli agenti , nel caso in cui:**

- l'istanza per il sostenimento del medesimo esame propedeutico all'iscrizione sia stata avanzata entro il 31/10/2012;
- l'esame sia stato sostenuto entro il 31/12/2012 e la presentazione della domanda di iscrizione da cui risulta il possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge sia avvenuta entro 120 giorni dal superamento dell'esame accertato dall'OAM.

Le stesse regole e i medesimi termini si applicano all'agente in attività finanziaria, già iscritto nel precedente elenco la cui iscrizione è subordinata al superamento dell'esame di cui all'art. 26 comma 1.

Il mediatore creditizio e l'agente in attività finanziaria, iscritti nei precedenti albi ed esonerati dal superamento dell'esame ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del d.lgs. 141/2010, possono continuare a svolgere la propria attività fino all'accoglimento o al rigetto della domanda di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall'OAM, purché la domanda stessa sia stata presentata nei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo.

In via residuale, il mediatore creditizio o l'agente in attività finanziaria, già iscritto nel precedente albo, che non abbia avanzato alcuna istanza o compiuto alcuno degli adempimenti prescritti dall'art. 26 d.lgs. n. 141/2010 ai fini della prosecuzione della propria attività secondo i requisiti e i termini previsti dal nuovo regime, deve ritenersi cessato da ogni attività a far data dal 31/12/2012.

Giuseppe Maresca
Firmatario1